

PROGRAMMA

Mercoledì 11 aprile 2018
Ore 14,30

PRESENTAZIONE DELL'INCONTRO

GIOVANNI MAMMONE

Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione

RICCARDO FUZIO,

Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

GIOVANNI GIACALONE

Sostituto Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

INTRODUCE E MODERA:

GIUSEPPE SALME'

già Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione

INTERVENGONO:

ADELAIDE AMENDOLA

Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione

FRANCESCO MARIA CIRILLO

Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

LUIGI BALESTRA

Professore ordinario di diritto civile, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

PAOLOEFISIO CORRIAS

Professore ordinario di diritto dell'economia nell'Università degli Studi di Cagliari

DIBATTITO

CONCLUSIONI:

UGO CARNEVALI

già Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato nell'Università degli Studi di Milano

**STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Antonio Balsamo, Giovanni Giacalone,
Gianluca Grasso, Angelina-Maria Perrino,
Luca Ramacci, Lucia Tria



*Struttura di formazione decentrata
della Corte di Cassazione*

**QUESTIONI DI DIRITTO CIVILE
ALL'ESAME DELLE SEZIONI UNITE**

*Assicurazione della responsabilità civile
e clausola "claims made":
sei sicuro che ti assicuri?*



Segreteria Organizzativa:
presso la Corte di cassazione
Ufficio del Massimario
tel. 06.68832125/2337 – fax 06.6883411
e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

Corte di cassazione
Roma, 11 aprile 2018, ore 14,30
Aula Magna (II piano)

Presentazione

Oggetto L'assicurazione del rischio pregresso ed in specie la validità delle clausole "claims made" ha costituito da sempre una questione dibattuta in dottrina e in giurisprudenza.

Tali clausole assicurative, di derivazione statunitense, sono nate per circoscrivere l'operatività dell'assicurazione, limitando l'obbligo delle compagnie assicurative di tenere indenne l'assicurato da eventuali obblighi risarcitori verso terzi limitatamente ad un certo periodo di tempo, nonché subordinatamente alle ulteriori condizioni:

- a) che nella vigenza del contratto colui che si assuma danneggiato chieda il ristoro dei danni all'assicurato
- b) che questi effettui la domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore.

Le claims made si distinguono nella prassi, in base ad una "summa divisio", tra pure ed impure.

Con le prime si indicano quelle pattuizioni con cui l'assicurato ha diritto di essere sollevato da tutte le richieste risarcitorie avanzate dai danneggiati verso l'assicurato in costanza di rapporto e per cui questo chieda di essere manlevato, a prescindere dalla data in cui sia avvenuto il fatto illecito.

Le seconde, invece, meno sconvolgenti rispetto agli schemi tipici dell'assicurazione della responsabilità civile, prevedono l'operatività della copertura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria abbiano luogo durante la vigenza della copertura assicurativa, con eventuale estensione retroattiva anche a condotte anteriori alla stipulazione del contratto.

Con la sentenza n. 9140 del 06/05/2016, la Sezione Unite della S.C. hanno affermato che "nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "**claims made**" mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata.

In effetti, secondo le Sezioni Unite, dette clausole:

a) non sono vessatorie ex art. 1341 c.c. in quanto delimitano l'oggetto del contratto e non la responsabilità dell'assicuratore;

b) pur non essendo vessatorie, potrebbero non realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c.

Pertanto, si rende necessaria una valutazione caso per caso, compiuta in concreto e non in astratto, considerando: a) se la clausola subordini l'indennizzo alla circostanza che sia il danno, sia la richiesta di risarcimento da parte del terzo avvengano nella vigenza del contratto; b) la qualità delle parti; c) la circostanza che la clausola possa esporre l'assicurato a "vuoti di garanzia".

Le questioni ora sottoposte al vaglio dei giudici sono ulteriori rispetto a quelle già esaminate.

Invero, con l'ordinanza del 19 gennaio 2018, n. 1465, la Terza Sezione civile della Corte ha chiesto alle Sezioni unite di verificare se nell'assicurazione della responsabilità civile sia consentito alle parti concordare che per "sinistro" debba intendersi, sia ai fini del pagamento dell'indennizzo, sia a tutti gli altri fini contrattuali, non la causazione d'un danno a terzi da parte dell'assicurato, ma eventi diversi, come la circostanza che il danneggiato abbia richiesto il risarcimento all'assicurato-responsabile.

Le questioni sono di particolare rilievo per le sue implicazioni teoriche e pratiche.

Sotto il profilo della ricostruzione sistematica degli istituti coinvolti, invero, la soluzione della questione presuppone che si stabilisca se la peculiare struttura del contratto di assicurazione determini effetti sull'autonomia negoziale dei contraenti, limitandola.

Quanto alle conseguenze pratiche, la soluzione che, in un senso o nell'altro, ad essa s'intenda dare produce effetti sulla validità delle clausole c.d. "claims made": negando la facoltà, per le parti d'un contratto di assicurazione della responsabilità civile, di qualificare "sinistro" eventi diversi dalla causazione d'un danno da parte dell'assicurato, sarà necessario verificare se le suddette clausole siano meritevoli di tutela non solo nella parte in cui escludano il diritto dell'assicurato all'indennizzo, ove la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato pervenga dopo la scadenza del contratto; ma anche nella parte in cui, stabilendo che per "sinistro" debba intendersi la richiesta di risarcimento pervenuta all'assicurato, fanno sì che il contenuto, la misura ed i limiti del credito indennitario

dell'assicurato vadano determinati in base ai patti contrattuali vigenti al momento della suddetta richiesta, e non a quelli operanti al momento della commissione dell'illecito da parte dell'assicurato.

Secondo la motivata ordinanza di rimessione, le soluzioni preferibili da dare alle indicate questioni sarebbero le seguenti:

(a) nell'assicurazione contro i danni non sarebbe consentito alle parti elevare al rango di "sinistri" fatti diversi da quelli previsti dall'art. 1882 c.c. ovvero, nell'assicurazione della responsabilità civile, dall'art. 1917, comma primo, c.c.;

(b) nell'assicurazione della responsabilità civile si rivelerebbe sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 c.c., la clausola la quale stabilisca che la spettanza, la misura ed i limiti dell'indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l'assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all'assicurato di essere risarcito.

Metodologia. Pertanto - in vista dell'esame della questione da parte delle Sezioni Unite civili della Corte - è opportuna una riflessione, con il metodo della "tavola rotonda", attraverso il confronto con la dottrina ed i pratici, su tale tematica, che riguarda l'essenza stessa dell'assicurazione della responsabilità civile, con l'intento di verificare quale sia la "tenuta" dei principi affermati in materia dalle Sezioni Unite circa due anni or sono.

Destinatari: l'incontro è destinato ai Consiglieri e ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i magistrati di merito, ai MOT in tirocinio e agli avvocati ed è aperto alla partecipazione dei docenti universitari e di ogni altro interessato. Tenuto conto che il dibattito riguarda tematiche sia di sistematica generale, sia di stringente attualità sul piano delle applicazioni pratiche, la frequenza dell'incontro è vivamente consigliata ai laureati in tirocinio presso la Corte, la Procura Generale della Corte e gli Uffici Giudiziari romani.

Responsabili del corso: Giovanni Giacalone,
Angelina-Maria Perrino